registrazione a debito per sola registrazione della sentenza 76 4-1986 n. 131 - art 59 lett. di REPUBBLICA ITALIANIN NOME DET

Mel collegio composto da

TIRELLI dott. Francesco

Presidente

VERDE dott.ssa Edvige

Consigliere

PINTO dott. Diego

Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4555/2008 posta in deliberazione all'udienza dell'8.10.2013

TRA

KAHRIC Meho

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. CATALISANO Settimio che lo rappresenta e difende;

 \mathbf{E}

COMMODI Giovanni

elettivamente domiciliato in Marino, presso lo studio dell'avv. BONACCI Maria Fausta che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. GUERCINI Arnaldo;

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri- Sezione distaccata di Albano Laziale 305/2007 in materia di responsabilità extracontrattuale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. KAHRIC Meho ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto. COMMODI Giovanni si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata (posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico - Cass.3367/2011- a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).

2. Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata (posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente







ammessa, purchè il rinvio sia specifico - Cass.3367/2011- a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).

L'appello è fondato.

E' incontroverso che KAHRIC Meho sia stato ferito da COMMODI Giovanni con una motosega azionata dal COMMODI nel corso di operazioni di taglio di travetti di legno.

E' indubitabile che si verta in un¹ipotesi regolata dall'art 2050 c.c. sia in relazione all'attività svolta che allo strumento utilizzato.

(Ex plurimis Cass.8095/2006: "La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quantomeno parzialmente, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la responsabilità ordinaria per fatto illecito. Le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Pertanto, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato l'attività ginnica (come nella specie) prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolga mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari".

Il Commodi, che ne era onerato, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito ovvero del fatto del danneggiato.

Anche a volere seguire la ricostruzione operata dal tribunale, non sussiste un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti tali da integrare in via presuntiva la prova liberatoria di cui all'art 2050 c.c..

L'affermazione contenuta nella impugnata sentenza per la quale "l'evento sia dipeso da una improvvisa e imprevedibile azione dell'azione dell'attore sui segmenti del travicello da lui tenuti, che stava per essere segato e che ciò abbia determinato un imprevisto restringimento del solco del taglio ed il predetto sobbalzo della motosega"è del tutto priva di riscontri. Le inesattezze ritenute dal tribunale nella versione dei fatti resa dal Kahric non incidono sul nucleo centrale della vicenda e non integrano di certo la prova del fortuito.

Anche ad ammettere una imprecisa ricostruzione dei fatti da parte dell'attore, non v'è prova infatti che la motosega abbia colpito la vittima per un caso fortuito o per fatto a lui imputabile.





D'altronde le modalità di esecuzione del taglio erano tutt'altro che sicure. Si trattava infatti di operare con una motosega il taglio di una trave di legno del tetto di ca. 3 metri di lunghezza con sezione 10x10 sostenuta dal Kahric.

Nella comparsa di risposta il Commodi aveva sostenuto: "L'attore era stato assunto quale manovale specializzato, con regolare retribuzione e versamenti contributivi; nell'occasione, il convenuto per ricostruire il tetto della casa, nel corso dei lavori di ristrutturazione assunti in appalto, aveva posto sul piano di base del tetto da ricostruire due basi di sostegno e vi aveva adagiato una trave di legno lunga circa 3 metri che doveva tagliare in segmenti da installare nel corpo del tetto. Il convenuto aveva chimato l'attore a tenere ferma la trave sul sostegno."

Il Commodi ha dedotto che fu Il Kahric a spostare il braccio sinistro " verso l'altra base di sostegno, provocando un improvviso ed anomalo movimento della trave mentre veniva incisa dal taglio e provocando l'inevitabile sbalzo verso l'alto della lama secante in continuo movimento, che ha così urtato la parte palamre dell'avambraccio sinistro dell'attore che la stava sovrastando".

Non solo tale dinamica non è stata dimostrata, ma, quand'anche fosse vera, non esimerebbe da responsabilità il Commodi dovendo un attività pericolosa essere organizzata con modalità tali da ridurre al minimo i rischi derivanti anche da errori o distrazioni. E' evidente che nella fattispecie l'attività di tagli era stata organizzata in maniera del tutto inadeguata alla pericolosità della stessa.— Nella specie, l'asserito comportamento anomalo del Kahric non avrebbe integrato certo i caratteri della eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute che avrebbero potuto costituire una causa di esclusione della responsabilità per il Commodi...

La Corte di Cassazione infatti ha ripetutamente affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sussisterebbe pertanto la responsabilità del Commodi anche sotto il profilo dell'art 2043 c.c. sia sul piano organizzativo della lavorazione effettuata con modalità imprudenti, sia per la propria condotta nell'operare incautamente con la motosega a breve distanza dal Kahric.

4. KAHRIC Meho ha pertanto diritto al risarcimento dei danni subiti.

Sulla base della ctu espletata nel primo grado di giudizio risulta che egli riportò " una vasta e profonda ferita lacerocontusa da motosega in regione volare al gomito sinistro con sezione del nervo mediano del tendine del bicipite, dei ventri muscolari flesori del polso e della mano che fu





trattata chirurgicamente. Quali esiti definitivi residuano grave deficit funzionale di spalla, gomito, polso e dita mano sinistra, con ipotrofia muscolare, ipostenia e deficit sensitivo sul versante radiale dell'avambraccio e della mano"

I suddetti danni vanno liquidati come segue

Com' è noto la Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008, ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito, sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete – anche sotto l'aspetto relazionale ed esistenziale - patite dal danneggiato e del pregiudizio estetico ad esso residuato.

Tenuto conto della tipologia del danno, dell'età e del sesso del danneggiato e della necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, proprio alla stregua della citata sentenza della Suprema Corte questa Collegio ritiene di liquidare il danno non patrimoniale come segue.

Si liquidano pertanto:

-) per 60 giorni di inabilità temporanea assoluta e per 60 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%: € 6.384,00 per ITA ed € 3.192 per ITR (pari a € 106,40 per ogni giorno di inabilità, come da tabelle in uso presso il tribunale di Roma, che nel caso di specie si ritiene costituire un equo ristoro del pregiudizio personale subìto dal danneggiato);

-) per il 55% di I.P. € 373.425,00.

Tenuto conto della corresponsione di una rendita INAIL in epoca immediatamente precedente l'entrata in vigore del D.Lgs 38/2000, con conseguente esclusione del diritto di rivalsa per il risarcimento del danno non patrimoniale, ritiene la Corte di dover escludere un incremento della suddetta liquidazione.

Incrementando la liquidazione tabellare già comprensiva del danno estetico e della cd'incapacità lavorativa generica' verrebbe a determinarsi infatti non una personalizzazione del risarcimento, ma una locupletatio per il danneggiato, non essendo, in realtà, la rendita INAIL già in epoca precedente all'entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo parametrata alla sola incapacità lavorativa specifica, ma anche ad aspetti della capacità lavorativa che vengono normalmente in considerazione nella quantificazione del danno non patrimoniale (es l'incidenza sulla cenestesi lavorativa ovvero la capacità lavorativa generica)..

Si liquidano inoltre € 650,00 per spese mediche già rivalutate all'attualità sulla base del giudizio di congruità del ctu.

Sono pertanto dovuti all'appellante € 383.651,00

E' dovuto inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente







ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:

- a base di calcolo va posta non la somma rivalutata ad oggi, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale sino alla data dell'illecito in base agli indici ISTAT, rivalutandolo anno per anno
- sugli importi annui così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato (dalla data dell'illecito alla data della sentenza).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

.in riforma dell'impugnata sentenza condanna COMMODI Giovanni a pagare a KAHRIC Meho \in 383.651,00, oltre interessi come indicati in parte motiva ed alla rifusione delle spese di lite che liquida per il primo grado in \in 400,00 per spese ed \in 6.000,00 per compensi e per questo grado in \in 820,00 per spese ed \in 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese di ctu.

Roma, 25 novembre 2013

IL CONSIGLIERE EST.

l V

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Catefine De Angelis Depositata in Cancelleria

Roma, II 3 MAI 2014 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Caterina De Angelis

